



COMUNE DI VERRUA PO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11312

**N. 12 Reg. Delib.
del 27/04/2023**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI CON NORME TECNICHE SPECIFICHE PER LA PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL GAS RADON IN AMBIENTI CHIUSI

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto e dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta pubblica, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LAZZARI PIERANGELO	<i>Presidente</i>	Sì
MONTIS CLAUDIA	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
BELLIERO MARCO	<i>Consigliere</i>	Sì
DOTT. DONNETTA ALESSANDRO	<i>Consigliere</i>	Sì
CASALE GIANLUCA	<i>Consigliere</i>	Sì
KAUR RAMANPREET	<i>Consigliere</i>	Sì
GAMBA MARCO	<i>Consigliere</i>	Sì
PONZONE ALBERTO GIAMPIERO	<i>Consigliere</i>	Sì
DOTT. BOIOCCHI FILIPPO	<i>Consigliere</i>	Sì
BERTONE ANDREA	<i>Consigliere</i>	Sì
GABBETTA MORENA	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		11
Totale ASSENTI		0

Assiste il ViceSegretario Comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LAZZARI PIERANGELO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON UN ARTICOLO SPECIFICO RELATIVO ALLE MISURE DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL GAS RADON

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il "REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE".
- La Regione Lombardia ha predisposto le "Linee Guida tecniche per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate con DDG 12678 del 21.12.2011, da applicarsi a tutti gli edifici di nuova costruzione e agli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, invitando i comuni ad attivare la revisione dei Regolamenti Edilizi inserendo specifiche norme per la prevenzione dell'esposizione a gas radon in tali ambienti.
- Ritenuto necessario, in conformità alle indicazioni di Regione Lombardia e del Dipartimento di Prevenzione dell'A.T.S. di Pavia, integrare il vigente Regolamento Edilizio Comunale con il seguente nuovo articolo, relativo alla prevenzione dal gas radon:

Articolo 100bis. RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL GAS RADON

1. *Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:*
 - a) *300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;*
 - b) *200 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;*
 - c) *300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.*

Le norme si applicano in caso di interventi di manutenzione straordinaria delle parti a contatto con il terreno, di ristrutturazione edilizia che interessino le parti interrato e di nuova costruzione in genere. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto 12.678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni dal gas radon.
2. *Ai fini della prevenzione del rischio radon, nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria la effettuazione delle misurazioni delle concentrazioni di gas radon come previsto dal capo III bis del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., dovrà essere assicurato per i lavoratori il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione.*

- Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Richiamata la Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 ("Legge per il Governo del Territorio"), che all'art. 29 definisce la procedura di adozione ed approvazione del "regolamento edilizio";
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **Di integrare** il Regolamento Edilizio Comunale con il seguente nuovo articolo 100bis, relativo alle misure di prevenzione dall'esposizione al gas radon:

Articolo 100bis. RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL GAS RADON

1. *Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:*

- a) *300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;*
- b) *200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;*
- c) *300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.*

Le norme si applicano in caso di interventi di manutenzione straordinaria delle parti a contatto con il terreno, di ristrutturazione edilizia che interessino le parti interrato e di nuova costruzione in genere. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto 12.678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni dal gas radon.

- 2 *Ai fini della prevenzione del rischio radon, nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria la effettuazione delle misurazioni delle concentrazioni di gas radon come previsto dal capo III bis del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., dovrà essere assicurato per i lavoratori il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione.*

- **Di adottare** il Regolamento Edilizio Comunale, integrato come sopra esposto.
- **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 della LR 12/2005, che la presente delibera di adozione sarà depositata presso la Segreteria Comunale per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini della libera visione degli atti depositati e per la presentazione di eventuali osservazioni, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito.

- **Di disporre**, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della LR 12/2005, la pubblicazione degli atti sul sito informatico dell'amministrazione comunale, dandone comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio.
- **Di disporre** altresì, ai sensi dell'art. 29, comma 1 della LR 12/2005, la trasmissione degli atti all'A.T.S. di Pavia per l'acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario.
- **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere agli adempimenti che conseguono al presente atto.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(LAZZARI PIERANGELO)

IL VICESEGRETERARIO COMUNALE
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Verrua Po, li 25/05/2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(Carmen ROVATI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Verrua Po, li _____

IL VICESEGRETERARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazio Mercadante